Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 gennaio 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 961.

Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1° luglio 1946-30 giugno 1947.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero dell'interno regolati da speciali convenzioni, si applicano i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente art. 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, mentre la quota per rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente.

Per i tronchi speciali Segesta-Trapani costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, regolati da apposita convenzione, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente art. 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza dei tronchi stessi viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente. Tutto ciò senza pregiudizio degli accordi presi o da prendersi fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e quella delle Ferrovie dello Stato per la ripartizione della spesa, così risultante fra le due Amministrazioni, in conseguenza dell'appoggio di conduttori delle poste e telecomunicazioni sulla palificazione ferroviaria anzidetta.

Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, regolati da apposita convenzione e per i quali le Ferrovie forniscono i materiali, si applica soltanto il canone di lire 200.000 annue per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) regolati da speciali convenzioni, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente art. 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti di un quarto, mentre la quota per rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente.

Art. 3.

Per le società telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1° luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di lire 900 a chilometro doppino.

Per i circuiti sociali posati posteriormente a tale data e per le voci dal n. 1 al n. 11 della tabella annessa alla presente legge, saranno applicati i canoni indicati nella tabella stessa, ridotti della metà.

Art. 4.

Per il Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) i canoni di cui ai numeri da 1 a 20 della tabella annessa alla presente legge, e quelli di cui al successivo art. 7, sono ridotti di un quarto; per le società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, limitatamente alle prime undici voci della tabella annessa alla presente legge, i canoni sono ridotti di un quarto; per le Ferrovie dello Stato, per la Società Italcable e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, limitatamente alle prime undici voci della tabella, i canoni sono ridotti della metà.

Art. 5.

Nulla è variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle Ferrovie dello Stato, previsti dall'art. 9 della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941, registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

Art. 6.

I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1895, n. 3200, sono elevati, rispettivamente, a lire 100 annue a chilometro per i Comuni che forniscono i pali e a lire 200 annue a chilometro per i Comuni che non forniscono i pali.

Art. 7.

Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica, a chiunque ceduto, si applicano i canoni annui calcolati in base ai seguenti criteri:

a) per i collegamenti internazionali permanenti metà della tariffa telefonica fra l'Italia e lo Stato interessato moltiplicata per 24.000;

b) per i collegamenti interni permanenti lire 2000 a chilometro;

c) per i collegamenti interni ed internazionali utilizzati per periodi inferiori alle otto ore giornaliere: un ottavo del canone di cui alle precedenti voci *a*) e *b*) moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

Art. 8.

I canoni di cui ai precedenti articoli si applicano per il periodo dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo.

Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge o nella tabella annessa saranno regolate con apposite convenzioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — JERVOLINO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

ALLEGATO

Tabella dei canoni

CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONE E FILI

1. — Per ogni chilometro di palificazione di proprietà di terzi	L.	8.400
2. — Per ogni chilometro di filo posato su palificazione di proprietà di terzi	»	560
3. — Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi	»	2.800

CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI CORDA E GANCI PORTACAVI AEREI

4. — Per ogni chilometro di sostegni corda e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi	L.	10.360
5. — Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi	»	4.200

Nota. — Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasti di cavi sia aerei che sotterrati, i proprietari debono rimborsare le spese di riparazione a piè di lista.

CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI DI PROPRIETÀ DEI TELEGRAFI UTILIZZATI DA TERZI

6. — Per ogni chilometro di palificazione utilizzata esclusivamente dal terzo	L.	11.620
7. — Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su detta palificazione	»	1.960
8. — Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue	»	4.200
9. — Per ogni chilometro di conduttore in cavo aereo sotterrato	»	4.200
10. Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini	»	28.000
11. — Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini	»	14.000

Nota. — I canoni di cui ai numeri 10 e 11 riguardano soltanto l'uso dei cavi sottomarini.

In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

CANONI SIMULTANEE

12. — Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica	L.	150

CANONI APPARATI

13. — Canoni manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi	L.	39.200
14. — Canoni d'uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi	»	56.000
15. — Canoni manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi	»	17.500
16. — Canoni d'uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi	»	25.000
17. — Canoni manutenzione di un emettitore automatico per telestampanti di proprietà di terzi	»	24.500
18. — Canoni d'uso e manutenzione di un emettitore automatico per telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi	»	35.000
19. — Canone manutenzione apparato Morse di proprietà di terzi	»	3.500
20. — Canoni d'uso e manutenzione apparato Morse di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi	»	5.040

Visto, *il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
JERVOLINO

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 962.

Autorizzazione di spesa per la concessione di una sovvenzione governativa alla Società Idroelettrica Medio Adige (S.I.M.A.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 13.318.748 (lire tredicimilioni trecentodiciottomilasettecentoquarantotto) per provvedere al pagamento di quattro annualità già scadute, della sovvenzione spettante a decorrere dall'esercizio 1944-45 alla Società Idroelettrica Medio Adige (S.I.M.A.) in base all'art. 228 del testo unico di leggi approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per la costruzione degli impianti di derivazione di acque a scopo irriguo ed industriale dal fiume Adige nell'ex comune di Pilcante.

La suddetta spesa sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

In aggiunta ai limiti di impegno fissati con l'art. 9 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 3.329.687 (lire tremilioni trecentoventinovemilaseicentottantasette) per far fronte al pagamento delle altre undici annualità della sovvenzione di cui al precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 e fino al 1958-59.

Art. 3.

La spesa autorizzata con l'art. 7 della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, è ridotta di lire 16.648.435 (lire sedicimilioni seicentoquarantottomila quattrocentotrentacinque).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1949.

Passaggio della gestione dell'acquedotto del comune di Sciacca (Agrigento) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente Acquedotti Siciliani, nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 2 giugno 1947 del Consiglio comunale di Sciacca approvata il 28 giugno 1947 dalla Giunta provinciale amministrativa di Agrigento, con la quale è stato deliberato il passaggio all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto di quel Comune, ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la convenzione stipulata il 2 ottobre 1947 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal prefetto l'11 ottobre stesso anno;

Vista la deliberazione 25 gennaio 1948 della Giunta comunale di Sciacca vistata il 31 detto dal Prefetto di Agrigento, con la quale si stabilisce di completare opportunamente il testo dell'art. 5 della citata convenzione 2 ottobre 1947;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 7 febbraio 1948 fra l'Ente ed il Comune, e resa esecutiva dal Prefetto di Agrigento il 16 marzo 1949;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Sciacca (Agrigento) passa all'Ente Acquedotti Siciliani, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo le due convenzioni stipulate fra l'Ente Acquedotti Siciliani ed il comune di Sciacca in data rispettivamente 2 ottobre 1947 e 7 febbraio 1948.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1949

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1949
Registro Lavori pubblici n. 16, *foglio n.* 375.

(5060)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1949.

Inclusione nell'elenco delle strade provinciali della strada denominata « Masseria Morante-Cancelleria-Apice Cubante-S.S. n. 7-Pietradefusi » della provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 8 agosto 1949, n. 953, con la quale la Deputazione provinciale di Benevento, in accoglimento dei voti delle popolazioni interessate, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata Masseria Morante Cancelleria - Apice Cubante S. S. n. 7 Pietradefusi;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1949, n. 2826;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Masseria Morante Cancelleria Apice Cubante S. S. n. 7 Pietradefusi », della lunghezza di km. 25 circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Benevento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1949

EINAUDI

TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1949
Registro Lavori pubblici n. 19, *foglio n.* 153.

(5107)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 1949

Costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1949-31 ottobre 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285;

Visto l'art. 7 del regolamento interno dell'Istituto centrale di statistica;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto centrale di statistica per il biennio 1° novembre 1949-31 ottobre 1951;

Vista la nota 8 novembre 1949, n. 3849, con cui il Presidente della Corte dei conti designa quale presidente del Collegio di cui sopra il consigliere dott. Corrado Pinelli;

Vista la nota 22 novembre 1949, n. 163669, con cui il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato I.G.F. designa quale suo rappresentante il ragioniere Francesco Operti;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica, per il biennio 1° novembre 1949-31 ottobre 1951, è costituito come appresso:

Presidente:

dott. Corrado Pinelli, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

rag. Silvio Giove, ispettore superiore di ragioneria in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

prof. Tommaso Perassi, professore universitario;

rag. Francesco Operti, delegato del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

(5064)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1949.

Modificazione del contrassegno di individuazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli immatricolati nella provincia di Massa-Carrara, già denominata Apuania, nella sigla « MS ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48, con il quale la provincia di Apuania ha ripreso la sua antica denominazione di Massa-Carrara;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale sigla AU di individuazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli della citata Provincia;

Di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1950 il contrassegno di individuazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli, immatricolati nella provincia di Massa-Carrara, già denominata Apuania, è modificato nella sigla « MS ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1949

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1949
Registro Bilancio trasporti n. 14, foglio n. 160. — CRUDELI

(5067)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1949.

Approvazione della fusione della « Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni marittime » mediante incorporazione nella « Società di assicurazioni » (già Mutua marittima nazionale), con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le deliberazioni delle assemblee straordinarie delle imprese di assicurazioni « Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni marittime » e « Società di assicurazioni » (già Mutua marittima nazionale), con sedi sociali in Genova, assemblee che hanno avuto luogo entrambe il 18 dicembre 1948, e dalle quali è stata decisa la fusione mediante incorporazione della « Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni marittime », nella « Società di assicurazioni » (già Mutua marittima nazionale);

Ritenuto che risultano verificate le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e che dalla fusione non risultano menomate le garanzie volute dalle vigenti norme legislative e regolamentari nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dalla « Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni marittime »;

Decreta:

E' approvata agli effetti delle vigenti norme regolamentari sull'esercizio delle assicurazioni private la fusione di cui alle premesse mediante incorporazione della « Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni marittime » nella « Società di assicurazioni » (già Mutua marittima nazionale), con sede in Genova.

Roma, addì 14 dicembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(5087)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nuova proroga dell'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline

Con scambio di Note effettuato a Roma il 16 dicembre 1949 l'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline, concluso a Roma il 26 novembre 1948 e reso esecutivo con decreto Presidenziale 19 maggio 1949, n. 521, già prorogato al 31 dicembre 1949 (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 18 ottobre 1949) viene ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1950.

(5138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 269

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624 —	145 —
» Firenze	624,25	145,25
» Genova	624 —	145 —
» Milano	624,75	145 —
» Napoli	624 —	144 —
» Roma	624,50	145,20
» Torino	624,50	145,25
» Trieste	624,625	145 —
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 31 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,675
Id. 3,50 % 1902	75,40
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	101,10
Redimibile 3,50 % 1934	76,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,50
Id. 5 % 1936	96,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,125
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,35
Id. 5 % convertiti 1951	100,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 31 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,62
1 franco svizzero	» 145,10

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 1

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 gennaio 1950

	Dollar	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	145 —
» Firenze	—	—
» Genova	624,375	145 —
» Milano	624,50	145 —
» Napoli	—	—
» Roma	624,50	145,15
» Torino	624,50	145,25
» Trieste	624,75	145 —
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 2 gennaio 1950

Rendita 3,50 % 1906	78,10 ex
Id. 3,50 % 1902	73,80 ex
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	98,70 ex
Redimibile 3,50 % 1934	74,90 ex
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74 — ex
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,325 ex
Id. 5 % 1936	93,875 ex
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,225
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,425
Id. 5 % convertiti 1951	100,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 gennaio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,50
1 franco svizzero	» 145,07

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1418 — Data: 30 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Marciano Dino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 703 — Data: 16 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Giraldi Marina di Camillo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1459 — Data: 10 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Berletti Giuseppe fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 826 — Data: 22 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Botrini Raimondo fu Clemente — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 164 — Data: 16 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Felloni Giorgio fu Armando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 26 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Banca del lavoro Roma — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 162 — Data: 23 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Biette Angelo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 — Data: 11 dicembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Scipione Michele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 20 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Massa — Intestazione: Banca nazionale del lavoro di Carrara — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 8 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Saulle Aniello fu Fedele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 11 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data: 15 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provincia di Bari — Intestazione: Pascale Giovanni fu Donato — Titoli del Debito pubblico. Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 10 — Capitale L 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 2 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Danesino Cesare fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906), nominativi 2 — Rendita L 7080,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siено intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 dicembre 1949

Il direttore generale: De Liguoro

(4916)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Savignano sul Rubicone

Con decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, n. 4747, con la limitazione e lo stralcio di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Savignano sul Rubicone (Forlì) vistato in 2 (due) planimetrie in iscala 1:1000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(5111)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Acquafondata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 8 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 160, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Acquafondata (Frosinone) di un mutuo di L. 784.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5031)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 28 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 281, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze) di un mutuo di L. 640.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5032)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 271, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento) di un mutuo di L. 16.260.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5033)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capracotta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capracotta (Campobasso) di un mutuo di L. 2.324.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5034)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 269, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fornelli (Campobasso) di un mutuo di L. 232.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5035)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 22 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1949, registro n. 33 Interno, foglio n. 267, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) di un mutuo di L. 836.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5038)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario igienista presso il comune di Milano ed al posto di direttore del pubblico Macello di Monza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 47, 54 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 20 aprile 1949, n. 3/190, con il quale è indetto pubblico concorso a sei posti di veterinario igienista presso il comune di Milano ed al posto di direttore del pubblico Macello di Monza;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario igienista presso il comune di Milano ed al posto di direttore del pubblico Macello di Monza è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Libero Mazza, vice prefetto.
Componenti:
dott. Giorgio Salvi, veterinario provinciale;
prof. dott. Luigi Leinati, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
prof. dott. Pietro Stazzi, docente di clinica medica veterinaria;
dott. Nello Angelucci, veterinario condotto.
Segretario:
dott. Antonino Milone.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4971)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del 31 marzo 1948, n. 20409.2/8170, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari;
Visto il decreto del 31 maggio 1949, n. 20409.2/9716, con il quale è stato sostituito il medico provinciale dott. Mario Sica, con il medico provinciale dott. Ettore Cancellera nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;
Vista la nota del Prefetto di Bari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire, nelle stesse funzioni, il medico provinciale dott. Ettore Cancellara, impedito da esigenze di servizio;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Ettore Cancellara è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari il medico provinciale dott. Pietro Maggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4973)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;
Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;
Visto il decreto del 31 marzo 1948, n. 20409.2/8170, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari;
Vista la nota del Prefetto di Bari, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Mario Sica, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Mario Sica è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari, il medico provinciale dott. Pietro Maggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 6 dicembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4974)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria del concorso a un posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

Con decreto n. 6199 in data 3 dicembre 1949, il Prefetto di Torino ha approvato la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso interno per un posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi:

dott. Domenico Zambruno, dichiarato idoneo, con punti 171/200.

(5093)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.